



Regione Puglia  
Servizio Legislativo della Giunta Regionale

NOO\_027/PROT  
10/11/2017 - 0000974  
Ufficio: Registri, Protocollo Generale

Alla IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
IV COMMISSIONE

p. c. Al Segretariato generale della Giunta Regionale

LORO SEDI

DATA 10/11/2017

REG. 172

Oggetto: L.r. 29/2011, Art. 7. ATN ddl 220/2017 "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1990 , n. 24"

Con riferimento al ddl in oggetto, questa Sezione ha effettuato le analisi di cui all'art. 7 della L,r. 29/2011, non riscontrando elementi di contrasto con le normative europea, nazionale e regionale.

Sotto il profilo del drafting si suggerisce di sostituire il testo del ddl con il seguente:

""MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1990 , n. 24

Art. 1.  
( modifiche all'art.1 )

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24, è sostituito dal seguente:

"I Comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."

Art. 2.  
( modifiche all'art.2 )

1. L'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 11 maggio 1990.n.24 sostituito dal seguente:

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di Comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell'associazione dei medesimi Comuni;

- b. l'istruttoria tecnico – amministrativa delle domande, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;
- c. l'inoltro alla Regione delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- d. il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;
- e. la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;
- f. la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo."

Art.6.

( modifiche all'art. 7 )

1. L'articolo 7 comma 3 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è sostituito dal seguente:

"3. La percentuale è pari al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o associata."

Art. 7.

( modifiche all'art. 8 )

1. L'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

"1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di 140 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida l'espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio."

Art. 8.

( modifiche all'art.9 )

1. L'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è così sostituito:

"1. La Giunta Regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalla presente legge."

Art.9.

( modifiche all'art.10)



2.L'articolo 13 comma 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n.24 è modificato nel seguente modo:

"4 gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI DELEGATI - PROVINCE E COMUNI- PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. (L.R. 24/90) del bilancio di previsione."

Art. 13

(norma transitoria)

1.Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, già presentate alle Amministrazioni Provinciali alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non ancora compiutamente istruite, devono essere inviate al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, per la definizione del medesimo iter istruttorio.

2.Completata la procedura istruttoria, il Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, trasmetterà al Comune in forma singola o associata gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione, dell'accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto. ""

L'Alta Professionalità  
(Dott. Vincenzo Ambruosi)